



COMUNE DI CASTELTERMINI

Provincia di Agrigento

Pec:comunedicasteltermini@pec.it



ORDINANZA N. 22

OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA URBANA E SAFETY IN MATERIA IGIENICO SANITARIA IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SANTA CROCE - SAGRA DEL TATARATA' - 2018.

IL SINDACO

Ufficiale di P.S -Autorità Locale Sanitaria

Premesso che nella settimana compresa tra domenica 20 maggio e domenica lunedì 27/28 maggio 2018, si svolgerà la Festa di Santa Croce - Sagra del Tatarata' - Edizione 2018 e relative manifestazioni collaterali, con la partecipazione di numerosi turisti che, da ogni parte della Sicilia, confluiranno in questo centro urbano;

Ravvisata la necessità, al fine di garantire un sereno svolgimento dei festeggiamenti, tutelare l'incolumità e la sicurezza dei cittadini, regolamentando tutte le attività connesse alla predetta manifestazione;

Preso atto delle indicazioni assunte, secondo la vigente normativa, dai competenti uffici dell'A.S.P.1, relativamente all'attività di miscita di bevande, nonché l'utilizzo di apparecchiature e/o attrezzature per la manipolazione di prodotti alimentari;

Che per tale attività, nel rispetto delle leggi sanitarie, necessitano apposite autorizzazioni e comprovato possesso di requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa vigente in materia;

Rilevato che, durante il periodo dell'evento in parola, si registra un notevole consumo di bevande contenute in confezioni di vetro e/o lattine, poste in vendita da operatori addetti alla somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea ed itinerante e che la presenza di bottiglie, contenitori di vetro e/o lattine a parere della scrivente Autorità, costituisce un elemento di potenziale pericolo per la pubblica sicurezza;

Ritenuto necessario che, in occasione della manifestazione di cui in oggetto, adottare specifiche disposizioni a tutela della sicurezza, nonché limitatamente alla competenza di questa autorità locale di "safety (e non security di specifica competenza delle Forze di Polizia) a tutela dei numerosi partecipanti nell'ottica di una politica di *"gestione integrata della piazza"*;

Constatato che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, è necessario adottare misure efficaci finalizzate a prevenire eventuali pericoli che potrebbero minacciare l'ordine e la sicurezza urbana;

Visto l'articolo 50 ed in particolare i commi 5 e 7, di cui al D.Lgs. n.267/2000 n.267, così come modificato dall'art. 8, comma 1 lett. a) D.L. 14/2017 decreto Legge 20 febbraio 2017 n.14 coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n.48 recante: *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"*;

Vista la circolare del 23 maggio 2017 - Prot. n. 4228 - Sicurezza della Città - Ministero dell'Interno - Dip. della Pubblica Sicurezza in attuazione del decreto sopracitato;

Vista la Circolare - Min. Interno del 7 luglio 2017, n. 555/OP0001991/2017 che prevede la presenza di un adeguato numero di operatori, appositamente formati;

Dato atto che il presente provvedimento verrà preventivamente comunicato al Prefetto di Agrigento così come prescritto dal comma 4° dell'art. 54 del T.U.EE.LL.;

Visto il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008 e s.m.i;

Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i;

Visto l'art. 650 Codice Penale;

Vista la Legge 30/04/1962, n. 283 recante *"Disciplina igienica della produzione e vendita delle bevande"*;

Visto il DPR 26/03/1980 n. 327, riguardante l'applicazione del regolamento di esecuzione della Legge 30/04/1962 nr. 283;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000;

Visto il regolamento CE 852 e 853 del 29/04/2004;

Visto il D.Lgs 26/05/1997 n. 155;

Visto l'art. 32 L. 23/12/1978 n. 833;

Visti gli artt. 99 e 100 del Regolamento di polizia veterinaria n. 320/54, così come modificato dal D.P.R. 243/94 e s.m.i. recante *"Iscrizione anagrafe equidi"*;

Visto l'art. 8 comma 15 Legge 200/2003 e D.M. 5 maggio 2006 art. 2 lett. G) recante *"Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi"* e successive disposizioni in materia;

Visto l'art. 41 del D.L. 9 febbraio 2012 n.5

Visto il T.U.LL.P.S.;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto l'art. 689 Codice Penale comma 1 che prevede il divieto di somministrazione di bevande ai minori di anni 16 o ad infermi di mente;

Vista la legge n.189 /2012 *"..... divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18....."*

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n.58 del 22 maggio 2014, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Criteri per l'assegnazione degli spazi ed aree pubbliche in occasione della Festa di Santa Croce o Sagra del Tataratà"

Richiamate le disposizioni legislative vigente in materia;

Per quanto sopra premesso;

ORDINA

Che, su tutto il territorio del Comune di Casteltermini, nel periodo compreso tra domenica 20 maggio e domenica/lunedì 27/28 maggio 2018, con particolare riguardo nei giorni di giovedì 24, venerdì 25, sabato 26, domenica 27 e lunedì 28 maggio 2018 giorni conclusivi della manifestazione:

1. è fatto **DIVIETO** - ai titolari degli esercizi pubblici e commerciali -, in sede fissa e/o itinerante di effettuare la preparazione e la manipolazione di alimenti e somministrazione di bevande, sul suolo pubblico delimitato dalle transenne, appositamente collocate a garanzia della sicurezza pubblica e, precisamente, in: via Roma, Piazza Sanfilippo, Corso Umberto, Piazza De Cosmi e Largo San Giuseppe, luoghi in cui sono poste anche le vie di deflusso dei visitatori.
2. è fatto **DIVIETO** di vendere al pubblico qualsivoglia bevanda alcolica o analcolica in contenitori di vetro e/o lattine;
3. è fatto **DIVIETO** di abbandonare su suolo pubblico contenitori di bevande di qualsiasi genere e tipo;
4. è fatto espressamente **DIVIETO** ai titolari di pubblici esercizi in genere compresi gli itineranti, la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, in caso di violazione della citata norma è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a €1.000,00 e, se, il fatto è reiterato, la sanzione si raddoppia ad € 500,00 a € 2.000,00 con la sospensione dell'attività di somministrazione per 3 mesi;
5. è fatto **OBBLIGO** ai cavalcanti di sottoporre gli equini ai dovuti controlli preventivi ai sensi dell'Ordinanza Ministero della Salute (pubblicata sulla GURI N.219/2010) e ss.mm. ii;
6. è fatto **DIVIETO** agli esercenti pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di occupare suolo pubblico nell'isola pedonale zona "Monumento ai Caduti in Guerra, la stessa, sarà occupata, come da tradizione, dai commercianti su aree pubbliche autorizzati alla vendita di torroni e dolci.

DISPONE

che alla presente ordinanza venga data la massima diffusione e che la stessa verrà pubblicata all'Albo Pretorio on - line dell'Ente e trasmessa per quanto di competenza ai seguenti e competenti organi della Pubblica Amministrazione:

- Al Signor Prefetto di Agrigento;
- Al Signor Questore di Agrigento;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Cammarata;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Casteltermini;
- Al Comando Polizia Municipale di Casteltermini ;
- Al Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile del Comune;
- Al Servizio Igiene Pubblica A.S.P. n.1 Agrigento - Distretto di Casteltermini;
- Al Servizio Veterinario di Cammarata - A.S.P. n. 1 Agrigento - Distretto di Casteltermini;
- All'Ufficio di Protezione Civile della Provincia Regionale di Agrigento;
- Al Signor Commissario Straordinario - Provincia Regionale di Agrigento - Libero Consorzio dei Comuni;
- Al Responsabile dell'Associazione GAMA - Spettacoli Equestri nella persona del Sig. Salvatore Alecci;
- Ai Responsabili dei Ceti nelle persone dei Sigg. Alecci Salvatore; Butticè Calogero; Schifano Agostino Giuseppe; Schifano Paolo e Faraone Gaetano.
- Al Dott. Calogero Alaimo - Coordinatore Centro Operativo 118, Caltanissetta.

DISPONE ALTRESI'

la notifica della presente ordinanza, a tutti i pubblici esercenti nonché ai titolari delle attività commerciali operanti in questo territorio comunale.

Il Comando di Polizia Municipale e l'Arma dei Carabinieri ed i funzionari dell'A.S.P.1 Agrigento - Distretto di Casteltermini - ognuno per quanto di competenza-, sono incaricati a dare piena ed efficace attuazione a quanto disposto dal presente provvedimento.


La violazione della presente ordinanza comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, salvo la diversa sanzione prevista dalle leggi in materia sanitaria e di ordine pubblico, salvo che i fatti, eventualmente accertati, non costituiscono reato.

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia Sezione di Palermo, nel termine di giorni 60, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, nei termini di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

La presente ordinanza produrrà i suoi effetti dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on -line del Comune.

Dalla Residenza Municipale, 16 MAG. 2018



IL SINDACO
UFFICIALE DI GOVERNO
(Dott. Gioacchino Nicastro)